

Titolare effettivo: i casi particolari del decesso del socio e della Branch Estera

di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

Seminario di specializzazione

Antiriciclaggio 2023

Scopri di più

L'individuazione del Titolare effettivo è procedura semplice nella maggioranza dei casi (cioè, quando si applica il criterio della proprietà), mentre può diventare molto **complessa** (in taluni limitati casi), in cui si apre uno spazio interpretativo che rende **opinabile** e, per certi versi **arbitraria**, l'individuazione della figura del Titolare effettivo. Peraltro, risulta a chi scrive, che diverse Camere di Commercio, interrogate sul tema della interpretazione univoca o "aperta" di singole situazioni particolari, rispondono che **tutte le interpretazioni dottrinali sono accettabili**, anche dopo la pubblicazione delle risposte del Mef/Banca d'Italia dello scorso 20.11.2023 e delle Faq della Camera di Commercio di Milano, Lodi e Brianza.

Il caso del decesso del socio

L'indagine in merito alla titolarità effettiva va condotta aggiornandola alla **situazione sussistente alla data di invio della comunicazione** (Faq n. 34 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza), risultando irrilevante la situazione societaria cristallizzata al 31.12.2022. In tale contesto, può accadere che un socio, titolare di una partecipazione qualificata, sia deceduto e che sia ancora quiescente la dichiarazione di successione, con la conseguenza che **non è ancora nota la decisione degli eredi**, in merito al subentro degli stessi nella compagine societaria. Sul punto, si dovrebbe convenire che **l'erede** (salvo diversa previsione statutaria) **non subentra automaticamente nella società**, assumendo solo un diritto di credito riconducibile alla liquidazione della quota, che **non gli consente di esercitare alcuno dei diritti sociali**. Pertanto, l'indagine del Titolare effettivo andrà rivolta agli **altri soci superstiti** e, ove non vi sia alcuno che soddisfa il criterio della proprietà, **si adotterà il criterio residuale della rappresentanza**. In questo senso, si è pronunciata, peraltro, anche la Faq n. 16 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza, laddove **esclude che gli eredi del defunto, non ancora soci, possano essere qualificati Titolari effettivi**, semmai si indagherà per valutare se i **soci superstiti abbiano particolari diritti di voto** che, al di là della quota detenuta, potrebbero permettere di **qualificarli Titolare effettivo per requisito del controllo**. In base al medesimo principio, cioè rilevanza della situazione di fatto

esistente al momento dell'invio della comunicazione, è ragionevole ritenere che, nel caso di **società cancellata al Registro Imprese** alla data di invio, **la comunicazione non debba essere eseguita**, anche se **la società era presente alla data del 9.10.2023**. Il punto, tuttavia, meriterebbe una conferma ufficiale.

La stabile organizzazione in Italia di società estera

La necessità di individuare il Titolare effettivo nella branch di società estera genera spesso **dubbi ed incertezze**. Sul punto, la Faq n. 19 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza sposa **la tesi affermativa** ritenendo che tale **soggetto sia sottoposto all'obbligo in rassegna**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 1, D.Lgs. 231/2007](#). In realtà, tale norma si riferisce alle *"Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361"*. *Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361"*. Ora, è pur vero che questi soggetti **sono tenuti all'iscrizione al Registro Imprese**, ma questo elemento non **sembra dirimente per gli obblighi de quo**, quanto piuttosto l'avere o meno l'Ente personalità giuridica. Peraltro, la successiva Faq n. 23 di CCIAA Milano/Lodi e Brianza **esclude dall'obbligo le branch**, eccetto quelle che, essendo sedi secondarie, sono iscritte al Registro delle Imprese. Ai fini della comunicazione del Titolare effettivo, l'elemento dirimente dovrebbe essere che **l'Ente detenga personalità giuridica** e, in merito alla branch italiana di società estera, in genere, si ritiene che **siano sprovviste di personalità giuridica**. In via incidentale, questo assunto è riscontrabile nella Sentenza del Consiglio di Stato n.1462/2018, con cui si è affermato che una **branch italiana di società estera può partecipare ad un appalto pubblico, pur essendo sprovvista di personalità giuridica**; ma l'assenza di personalità giuridica è proprio l'elemento dirimente che dovrebbe escludere il soggetto dall'obbligo di comunicazione della Titolarità effettiva.

Partecipazione, usufrutto e comunione dei beni

Poniamo il caso di una **partecipazione societaria superiore al 25% gravata da usufrutto**; sul punto prende posizione la Faq n. 11 del Mef/Banca di Italia che, ponendo l'accento sul fatto che titolare effettivo sia colui che si presenta come beneficiario del rapporto, conclude che il **titolare effettivo debba essere individuato nell'usufruttuario**, in quanto soggetto che **gode dei frutti della partecipazione ed esercita il diritto di voto**. Sul medesimo tema, la faq. n. 1 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza aggiunge che, se per accordi interni, il **diritto di voto spetta anche al nudo proprietario**, anche quest'ultimo **diviene titolare effettivo**. Il tema dell'esercizio del diritto di voto si ripropone, peraltro, anche **nel caso della partecipazione detenuta in**

comunione dove la successiva Faq n. 29 di CCIAA Milano /Lodi e Brianza ritiene Titolare effettivo **entrambi i partecipanti alla comunione**, salvo che **non vi sia la delega di voto ad uno solo degli stessi**, come previsto dall'[articolo 2468, ultimo comma, cod. civ.](#) Il tema forse richiederebbe **ulteriori riflessioni** perché, se poniamo il caso di una partecipazione del 30% gravata da usufrutto, sarebbe più coerente, ai criteri di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#), individuare, quale Titolare effettivo, il **nudo proprietario** che detiene “la proprietà” della partecipazione **per quota più elevata del 25%**. L'esercizio del diritto di voto realizza, invece, il secondo criterio previsto dalla norma succitata, ma in quel caso si parla di **controllo tramite esercizio del voto in assemblea**, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), e non pare che l'usufruttuario o il rappresentante della comunione partecipativa (sempre nel caso dell'esempio proposto di una partecipazione del 30%) soddisfi il criterio stesso.

Socio e amministratore delegato

Nel caso di **socio che detiene più del 25% di partecipazione societaria** che riveste anche la carica di **amministratore delegato** si presentano **due elementi che lo qualificano Titolare effettivo**: il criterio della proprietà e quello della rappresentanza. A tale proposito, dobbiamo ricordare che l'utilizzo dei criteri di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#), avviene **in modalità scalare**, per cui **prima si esamina il criterio della proprietà e solo in via residuale quello della rappresentanza**. Da tale ricostruzione consegue che, nel caso in esame, il Titolare effettivo verrà individuato nel **socio che detiene una partecipazione superiore al 25%**, mentre **non rileva il fatto che egli è anche il legale rappresentante**. Conseguentemente, il socio **sarà indicato come Titolare effettivo con la sigla TPD** (proprietà diretta) **e non TRA** (rappresentanza).